

## **FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI – CENTRO DI RICERCA E CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS**

### **ART.1**

E' istituita la “FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI – CENTRO DI RICERCA E CULTURA MUSICALE SUPERIORE” (ONLUS) con lo scopo di realizzare ed incoraggiare iniziative per l'incremento degli studi e della cultura musicale.

Per il raggiungimento di tali finalità essa si propone:

- a) l'utilizzazione di Palazzo “Giustinian Lolin” in Venezia quale sede di studi e di manifestazioni musicali ad alto livello;
  - b) l'istituzione di una biblioteca e di una raccolta di strumenti musicali per studi storici sulla musica di tutti i paesi, di tutti i tempi, di tutte le forme e tendenze;
  - c) l'istituzione di corsi musicali di perfezionamento ai quali saranno ammessi giovani dotati delle migliori qualità, italiani e stranieri, diplomati in un Conservatorio o Istituto Musicale, nazionale o di altri Paesi, di livello corrispondente;
  - d) l'organizzazione di cicli di esercitazioni, di concerti, di conferenze, di dibattiti ed, in genere, di manifestazioni musicali private o pubbliche nelle più elevate espressioni, con particolare riguardo all'interpretazione e composizione;
  - e) l'istituzione ed il conferimento di borse di studio, premi di incoraggiamento o altre provvidenze a favore di allievi del Liceo Musicale “Benedetto Marcello” di Venezia che dimostrino particolare talento nella composizione e siano meritevoli di aiuto.
- a) La realizzazione di ogni attività culturale connessa alla promozione della cultura musicale con particolare riguardo alle relazioni fra le varie forme di espressione artistica in ogni tempo ed in ogni società;
  - b) la realizzazione di ogni attività connessa all'utilizzo ed alla valorizzazione del suo patrimonio anche mediante specifiche articolazioni organizzative quali a solo titolo di esempio enti o società strumentali.

Le assegnazioni delle borse di studio verranno fatte da apposita commissione nominata dal fondatore e, dopo di lui, dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione avrà cura che la propria attività si armonizzi con quelle delle altre istituzioni musicali veneziane pubbliche e private.

La Fondazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”<sup>1</sup>..

### **ART.2**

La Fondazione avrà sede a Venezia nel Palazzo Giustinian Lolin.

### **ART.3**

Il patrimonio iniziale di dotazione della Fondazione è costituito:

- a. dai beni acquisiti per successione testamentaria di Olga Brunner in Levi con testamento 17 novembre 1958 pubblicato con atto 11 agosto 1961 n.7388 rep. Notaio Gian Carlo Venturi;

b. dai beni oggetto della donazione del dott. Ugo Levi 14 febbraio 1962 n.7938 rep. Notaio Gian Carlo Venturi;

c. dai beni acquisiti per successione testamentaria del dott. Ugo Levi con testamento 16 settembre 1957 pubblicato con atto 11 novembre 1971 n.15348 rep. Notaio Gian Carlo Venturi.

La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e di eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi pubblici e con ogni altro provento non espressamente destinato ad aumento del patrimonio.

Il Palazzo Giustinian Lolin è inalienabile. E' ammessa la trasformazione degli altri beni in capitali di altra natura oppure il loro reimpiego in lavori di restauro e ristrutturazione, purché in misura non eccedente il 50% del valore attuale del patrimonio in dotazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART.4**

1. La Fondazione è amministrata (col vincolo dell'osservanza delle norme amministrative contenute nel presente statuto) dal Fondatore finché vivente.
2. Successivamente l'amministrazione spetterà a un Consiglio di Amministrazione costituito da nove membri così nominati:
  - a. tre consiglieri individuati, per la durata della carica, nelle persone del
    - Sindaco di Venezia – pro-tempore - o da persona da lui designata;
    - Presidente – pro-tempore – del Conservatorio Benedetto Marcello;
    - Sovrintendente – pro-tempore – della Fondazione Teatro La Fenice;
  - b. tre Consiglieri nominati dall'Ateneo Veneto nell'ambito di una rosa di tre (o più) nomi proposti per ciascun posto disponibile dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina avrà efficacia per la durata di sette anni e potrà avvenire in tempi disgiunti;
  - c. da tre Consiglieri, cooptati dal Consiglio di Amministrazione come sopra costituito per la durata di cinque anni.
3. Le nomine di cui ai punti (b) e (c) dovranno avvenire fra le personalità che per la capacità scientifica, accademica, imprenditoriale o manageriale possano validamente contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
4. I Consiglieri di amministrazione, a qualsiasi categoria essi appartengano, sono eletti senza vincolo di mandato e non rappresentano in alcun modo l'ente di appartenenza e/o l'ente che abbia effettuato la nomina.

#### **ART.5**

Al Consiglio spetterà:

- a) la nomina dei suoi membri elettivi nonché la designazione della rosa di nomi di cui all'art. 4 (2);
- b) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Comitato Direttivo;
- c) l'approvazione entr  
o il mese di novembre del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- d) l'approvazione del regolamento generale della Fondazione e dei regolamenti specifici per materia;
- e) l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione e dei provvedimenti sottoposti al suo giudizio dal Comitato Direttivo;
- f) l'attribuzione di eventuali deleghe ai propri membri.

## **ART.6**

Il Comitato Direttivo

- a. è organo del Consiglio di Amministrazione;
- b. i suoi membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione in numero variabile in modo che il Comitato sia formato da tre a cinque membri ivi compresi il Presidente e il Vicepresidente che ne sono membri di diritto;
- c. ha tutti i poteri di ordinaria Amministrazione e provvede alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- d. ha ogni altra competenza delegata da parte del Consiglio di Amministrazione.
- e. può delegare uno dei suoi componenti per lo svolgimento di particolari affari con obbligo di rendiconto.

## **ART.7**

Il Fondatore, e dopo di lui il Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente propone i membri elettivi, i componenti il Comitato Direttivo, convoca e presiede le adunanze del Consiglio e del Comitato, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno: esegue le delibere del Consiglio e del Comitato ed adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti opportuni riferendone poi al Comitato Direttivo.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente quando questi ne sia impedito o per delega del medesimo.

## **ART.8**

Il Consiglio si adunerà normalmente due volte l'anno ed è convocato in via straordinaria ad iniziativa del Presidente e quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta motivata.

## **ART.9**

Per la validità delle adunanze sia del Consiglio che del Comitato occorre la presenza effettiva della metà più uno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

E' ammessa sia per le riunioni del Consiglio che del Comitato la deliberazione in via telematica, purchè a) sia garantita la documentazione della convocazione e dei lavori b) ogni consigliere sia messo in grado di partecipare alla riunione.

E' ammessa l'adozione di deliberazioni da parte del Consiglio Direttivo mediante consultazione per iscritto, purchè risulti la consultazione e l'approvazione e la sottoscrizione, anche in forma digitale, di tutti i suoi componenti.

Eventuali situazioni di conflitto di interesse dovranno essere dichiarate prima della relativa deliberazione, essendo diversamente il Consigliere interessato responsabile nei confronti della Fondazione.

## **ART.10**

Le funzioni di controllo saranno demandate a tre revisori dei conti residenti a Venezia, nominati uno dal Ministero della Cultura, uno dal Presidente del Tribunale di Venezia ed il terzo dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Venezia che durano in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Almeno uno di essi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

#### **ART.11**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

#### **ART.12**

La Fondazione, nell'ambito delle finalità istituzionali previste nel presente statuto, persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica, promozione e disseminazione culturale e pertanto di solidarietà sociale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività culturali istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto. La Fondazione, avendo scopi culturali, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura.

#### **ART. 13**

La Fondazione potrà dotarsi di un regolamento contenente norme per il suo funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione:

- a. a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione;
- b. a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda convocazione da tenersi almeno 30 giorni dopo la prima.

Con la stessa maggioranza possono essere introdotte modifiche allo Statuto.

L'art. 1 è modificabile solo con voto unanime. Le finalità individuate dal Fondatore non sono comunque modificabili.

#### **Norme transitorie e finali**

#### **ART.14**

Nel caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto all'Ateneo Veneto di Venezia, qualora siano soddisfatte le condizioni di legge.

In caso contrario il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con le modalità previste dal D.Lgs. 460/1997.

#### **ART. 15**

**omesso**

#### **ART. 16**

1. I Consiglieri nominati a vita a sensi del precedente Statuto resteranno in carica per l'originaria durata della carica e potranno nominare il loro eventuale successore entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto così modificato, senza trasmissione di tale diritto al successore così nominato.
2. I componenti a vita di cui al precedente comma hanno diritti e doveri eguali a quelli degli altri componenti del Consiglio;

3. Il numero dei consiglieri nominati dall'Ateneo Veneto ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lettera b) è ridotto in numero pari ai consiglieri a vita in carica.
4. L'Ateneo Veneto procederà senza indugio alla nomina dei rimanenti non appena abbia ricevuto comunicazione da parte della Fondazione della relativa necessità.

#### **Art. 17**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alle altre norme di legge in materia.